



# Città metropolitana di Venezia

**C.F. 80008840276**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)**

**pec: [contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre**

**S.U.A. per conto del Comune di San Donà di Piave**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE CONTRATTO EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) COL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE, CON FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI. CIG. 8745591201**

### **1. PREMESSE**

La Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante (in seguito SUA), giusta convenzione con il Comune di San Donà di Piave del 24/04/2018.

Con determina a contrarre n. 594 del 19/08/2020 e successiva n. 422 del 12/05/2021, il dirigente del Settore 5 – Patrimonio, Protezione civile, Infrastrutture e Reti Tecnologiche del Comune di San Donà di Piave ha disposto di procedere all’affidamento della concessione in oggetto.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta in ambito U.E. con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60, 95 e 183 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”), **con diritto di prelazione a favore del Promotore.**

Il luogo di svolgimento del servizio e di esecuzione dei lavori è il territorio del comune di San Donà di Piave [codice NUTS ITH35].

**CIG:** 8745591201

**CUP:** E71C20000040005

**CUI SERVIZI:** S00625230271202000002

**CUI LAVORI:** L0062523071202000009

Tabella n. 1 – Nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary)

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )
1	Servizi di gestione energia	71314200-4	P
2	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici	50700000-2	S
3	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali	50720000-8	S
4	Messa in opera di impianti di riscaldamento	50721000-5	S
5	Servizi di progettazione tecnica di impianti (progettazione definitiva ed esecutiva)	71323200-0	S
6	Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile	45200000-9	S

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Baldovino Montebovi, dirigente del Settore 5 – Patrimonio, Protezione Civile, Infrastrutture e Reti Tecnologiche del Comune di San Donà di Piave.

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia.

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo: <https://cmvenezia.pro-q.it/>, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Per partecipare alla procedura, l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all'art. 1 lettera s) del D.Lgs. 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente rilascio delle credenziali d'accesso. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione “*Info & Helpdesk*” dove sono disponibili per il supporto tecnico sia un manuale d'uso che un servizio di assistenza “*Service desk*” (contatto mediante ticket in piattaforma, e-mail all'indirizzo assistenza.cmve@pro-q.it o telefono +39 06 97857005).

E' previsto un limite massimo di spazio e di memoria per la presentazione dei singoli documenti fissato in 20MB.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;

2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione “*p7m*”, in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane “*pdf*” pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La piattaforma telematica di gara accetta le seguenti estensioni di file: .doc .docx .xls .xlsx .pdf .p7m .txt .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif .tiff .zip .rar .7z .pkcs7 .p7b .p7c .odt .ods .odp .rtf .xml

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

1. eventi di “*forza maggiore*” intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) modello “*DGUE*”;

- d) modello “*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*”;
- e) modello “*Scheda tecnica per elementi di natura tabellare e quantitativa*”;
- f) Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
- g) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Donà di Piave approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 23/12/2013;
- h) Patto di Integrità/Protocollo di legalità del Comune di San Donà di Piave, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 12/06/2014 e integrato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2016 e n. 252 del 04/11/2019;
- i) Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal promotore così composto:
  - 2.1 Relazione illustrativa;
  - 2.2 Relazione tecnica;
  - 2.3 Studio di prefattibilità ambientale;
  - 2.4 Elaborati grafici interventi di efficientamento energetico ( n. 48 documenti)
  - 2.5 Prime indicazioni sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - 2.6 Calcolo sommario della spesa;
  - 2.7 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
  - 2.8 Quadro economico investimenti;
  - 2.9 Cronoprogramma degli interventi;
  - 3.1 Progetto di gestione;
  - 4.1 Bozza di convenzione;
  - 4.2 Indicatori di performance;
  - 4.3 Matrice dei rischi;
  - 5.1 Asseverazione PEF San Donà di Piave e Relazione Illustrativa;
  - 5.2 Dichiarazione relativa alle spese sostenute;
- i) Quantificazione costi della manodopera.

La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella piattaforma telematica di negoziazione della SUA della Città metropolitana di Venezia raggiungibile all’indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> ad eccezione dei documenti elencati alla lettera h) ed i) che sono reperibili e scaricabili al seguente link <https://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2021/Sandonapiave-servizioenergia>

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l’accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l’oggetto di cui alla presente concessione è presente la sezione “*Comunicazioni di gara*” nella quale inserire “*Nuova comunicazione di gara*”. Nella sezione

“**Chiarimenti**”, visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **il termine delle ore 12.00 del giorno 24/06/2021**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione “**Lista chiarimenti**”.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente nella piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione e nel DGUE l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO, DURATA VALORE E DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione di Partenariato pubblico privato, tramite finanza di progetto, ha ad **oggetto** la gestione del “*servizio energia per gli edifici comunali mediante contratto EPC (Energy Performance Contract)*” col fine di realizzare interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti del comune di San Donà di Piave, con fornitura dei vettori energetici”.

Il presente affidamento, mediante finanza di progetto, recepisce quanto contenuto nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell’11 aprile 2008, ed in particolare l’art. 2 che disciplina i “*Criteri*

*Ambientali Minimi*” (C.A.M.).

Il concessionario avrà l'onere delle seguenti prestazioni:

- a) redigere i progetti definitivi/esecutivi delle opere, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione e realizzare gli interventi a regola d'arte secondo quanto previsto sia nei progetti approvati dal Concedente che nel programma operativo facente parte dell'offerta tecnica;
- b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli interventi;
- c) porre in essere l'attività amministrativa necessaria all'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per l'efficientamento degli edifici e degli impianti, allo scopo di far incassare al Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche (eccezion fatta per il conto termico 2.0 che è parte dei ricavi previsti nell'EPC);
- d) effettuare la programmazione delle attività di gestione dei servizi, tenendo in considerazione la specifica destinazione d'uso degli edifici, coordinandosi con gli enti responsabili delle attività correlate al loro funzionamento;
- e) eseguire, nel corso dell'intera durata dell'EPC, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel documento 3.1 “*progetto di gestione*”;

Il Concessionario si obbliga altresì a :

- a) partecipare alla tenuta della contabilità degli interventi con le modalità di cui al D.M. 49/2018, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione previsti;
- b) eseguire attività di manutenzioni ordinarie di tutti gli impianti, le manutenzioni straordinarie di tutti gli impianti oggetto di efficientamento energetico nonché le manutenzioni riparative degli impianti non oggetto di efficientamento energetico ed erogare i servizi in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
- c) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;
- d) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
- e) rispettare i tempi previsti nella convenzione e nell'allegato cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- f) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo con riferimento all'oggetto del servizio;
- g) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Relativamente all'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica sia degli impianti di riscaldamento e raffrescamento sia degli edifici, il Concessionario avrà l'ulteriore onere di provvedere alla gestione delle opere per il recupero dell'investimento e l'erogazione di nuovi servizi a beneficio della collettività, quali :

- a) esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione ed efficientamento energetico degli

impianti di riscaldamento, in conformità alle previsioni del progetto esecutivo, comprese le attività di assistenza alla direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, la contabilità dei lavori e l'assistenza al collaudo;

b) esecuzione dei lavori per la manutenzione degli edifici pubblici secondo quanto indicato dai CAM – D.M. 06.11.2017 n. 259;

c) esecuzione del servizio energia (Energy management, esercizio degli impianti, piano di comfort ambientale, produzione di acqua calda);

d) servizio di Coordinamento della Gestione Tecnica;

e) gestione delle centrali e sottocentrali di produzione e distribuzione energia relativamente agli impianti termici, climatizzazione e idrico sanitari, che include la conduzione dell'impianto, la manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria, straordinaria extracanonica la verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi e del servizio che deve essere conforme al Progetto di gestione, ai disciplinari facenti parte del progetto posto a base di gara ed al D.M. 28.03.2012;

f) la fornitura dei vettori energetici. La fornitura del vettore per il servizio di riscaldamento e raffrescamento deve rispettare le caratteristiche di cui al Cap. 5.1.5.1. del D.M. 28.03.2012;

g) l'effettuazione di verifiche periodiche sul livello di prestazione dei servizi resi;

h) il controllo, governo e monitoraggio generale del sistema edificio impianto e degli impianti termici;

i) la fornitura ed installazione, in luoghi concordati con l'Amministrazione, di apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio di gestione calore e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico sono erogati nel rispetto di criteri ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente. Analoghe informazioni debbono essere fornite dall'aggiudicatario attraverso il proprio sito web (Cap. 5.4.5.8 del D.M. 28.03.2012);

l) la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti termici, idrico sanitari, di climatizzazione, in conformità al progetto di fattibilità e all'offerta tecnica presentata. Per il servizio di riscaldamento e raffrescamento degli edifici deve rispettare le caratteristiche di cui ai cap. 5.3.5.3-5.3.5.6 del D.M. 28.03.2012,

m) l'elaborazione di certificazioni energetiche e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici oggetto della gara, da realizzarsi entro tre mesi dall'aggiudicazione (Cap. 5.1.5.5 - 5.3.5.5 del D.M. 28.03.2012);

n) la realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento e raffrescamento negli edifici, avente i contenuti previsti dai cap. 5.1.5.4 - 5.3.5.4 del D.M. 28.03.2012;

o) lo svolgimento di tutte le attività atte a garantire il conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati richiesti per la realizzazione e gestione dell'impianto;

p) l'avvio del servizio con presa in consegna dei servizi – Start Up;

q) il servizio di call center e di reperibilità e pronto intervento;

r) il piano di manutenzione;

s) la presentazione, con cadenza annuale, di un rapporto sul servizio di prestazione energetica garantita e sulle prestazioni energetiche raggiunte in seguito all'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico avente i contenuti previsti dal Cap. 5.4.5.6 del D.M. 28.03.2012;

t) il servizio di manutenzione in garanzia;

- u) il servizio di gestione e fornitura dei pezzi di ricambio;
- v) il servizio di ottenimento e gestione degli incentivi del Conto Termico 2.0;
- z) altri servizi: elaborazione aggiornamento di Audit durante le fasi di sviluppo del progetto esecutivo e a seguito della realizzazione e del completamento dei lavori.

Si rinvia allo studio di fattibilità ed ai relativi allegati, ai fini della definizione di dettaglio, quantitativa e qualitativa sui servizi, lavori e progettazione che l'aggiudicatario dovrà realizzare durante il rapporto contrattuale.

Le attività oggetto dell'affidamento, per quanto concerne gli edifici e gli impianti di riscaldamento e raffrescamento in essi installati, dovranno essere svolte conformemente ai criteri di cui al Decreto 28.03.2012 "*Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*", nonché ai criteri di cui al Decreto 06/11/2017 "*Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".

La Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e i collaudi sia in corso d'opera che finali, saranno eseguiti da professionisti abilitati incaricati e nominati dal concedente (c.f.r. comma 13 dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016), con le relative spese a carico del concessionario.

La concessione è costituita da un unico lotto, attesa la unitarietà degli interventi, la stretta relazione delle opere oggetto di PPP e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dell'intera operazione.

L'obiettivo che l'Amministrazione si prefigge di realizzare all'esito della presente procedura è quello di individuare un unico interlocutore in grado di garantire la gestione integrata dei servizi, ottenendo dei risultati gestionali in linea con l'elevato livello qualitativo degli impianti e delle apparecchiature del patrimonio del Comune, avuto riguardo alle norme tecniche di riferimento e agli standard di qualità in vigore, migliorando e incrementando il comfort e la sicurezza degli utenti delle strutture, migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni in atmosfera e ammodernare e potenziare il parco impiantistico.

La **durata** della concessione è stabilita in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data prevista nel verbale di presa in consegna degli edifici e degli impianti ed è comprensiva della tempistica di costruzione/riqualificazione delle opere indicate dal progetto di fattibilità.

Qualora, per motivi tecnici ed amministrativi, alla data della firma della convenzione il Comune di San Donà di Piave non possa procedere alla consegna degli impianti, la concessione decorrerà da una data successiva da stabilirsi, dandone preavviso di almeno trenta giorni al concessionario, ferma restando la durata del contratto sopra individuata con inizio dalla data di consegna degli impianti.

Per tutta la durata della concessione la proprietà degli impianti oggetto degli interventi di efficientamento energetico siti presso gli immobili comunali resterà in capo all'Ente, mentre la proprietà delle opere e delle forniture ed interventi eseguiti dall'aggiudicatario passeranno in capo all'Amministrazione comunale solo al termine della concessione e senza il versamento di ulteriori esborsi da parte del comune.



Alla scadenza naturale del contratto questo si intende risolto automaticamente anche senza alcuna formale comunicazione da parte del Comune.

Il **valore complessivo massimo presunto della concessione**, per l'intera sua durata, ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è stimato in euro 6.660.000,00 (seimilioneiseicentosestantamila/00) esclusa l'Iva di legge, calcolato sulla base del canone annuo per il numero di anni dell'affidamento, come desunto dal Piano Economico Finanziario del Promotore.

Il Comune di San Donà di Piave, verserà al concessionario come **canone annuale di gestione** a carico del proprio bilancio un corrispettivo per i servizi in concessione, come proposto dal promotore e posto a base di gara, stimato in euro 444.000,00 (euro quattrocentoquarantaquattromila/00) oltre iva di legge, per complessivi euro 6.660.000,00 (euro seimilioneiseicentosestantamila/00) oltre iva di legge, per tutta la durata della concessione.

L'ammontare del canone annuo che il comune verserà all'appaltatore, verrà rivalutato annualmente, a far data dalla sottoscrizione dell'EPC e secondo quanto previsto all'art. 20 della convenzione e adeguato secondo i criteri riportati all'art. 20.1 comma 6 e cioè l'indicizzazione:

- della quota "*energia*" che sarà adeguata sulla base del prezzo applicabile alle gare CONSIP aggiudicate nel territorio di riferimento;
- della quota "*conduzione manutenzione*" che sarà adeguata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), alla data di presentazione dell'offerta.

Il canone annuale proposto in sede di gara è omnicomprensivo :

- della spesa per gli interventi previsti dal progetto preliminare e per quelli migliorativi previsti dal concessionario in sede di gara;
- della fornitura del vettore energetico;
- della volturazione di contratti;
- delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali e di qualsiasi altra spesa prevista per la consegna, la gestione e la riconsegna degli impianti e dei contratti di fornitura; non saranno quindi ammesse offerte che comportino ulteriori costi a carico del Comune di San Donà di Piave.

Le tariffe saranno annualmente revisionate a far data dalla sottoscrizione dell'EPC applicando la variazione indicata al presente punto, secondo capoverso.

Per la composizione del canone di concessione, si rimanda alla Bozza di Convenzione e al Piano Economico Finanziario.

Si ricorda che il ricavo operativo del Concessionario per l'ottenimento degli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 e maturati con il Conto Termico 2.0 per un valore stimato di euro 325.000,00 oltre IVA (trecentoventicinquemila/00) la cui titolarità e rischio di ottenimento è completamente in capo al Concessionario, è parte integrante dei ricavi previsti nell'EPC.

Dal punto di vista economico il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede:

a) un importo delle sole opere di riqualificazione pari a euro 1.509.689,47 (unmilione cinquecento novemilaseicentottantanove/47), ripartito equamente tra il primo e il secondo anno, a totale carico dell'aggiudicatario e suddiviso in :

- opere meccaniche euro 527.339,46 (cinquecentoventisettemilatrecentotrentanove/46);

- opere edili euro 906.913,71 (novecentoseimilanovecentotredici/71);

- opere elettriche euro 75.436,30 (settantacinquemilaquattrocentotrentasei/30).

**Tabella n.2 quadro riepilogativo degli importi stimati della concessione:**

Valore stimato della concessione per la durata di n.15 anni	Euro 6.660.000,00
Importo canone di concessione annuo	Euro 444.000,00
Importo lavori	euro 1.509.689,47
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	euro 100.987,61
Spese progettazione esecutiva e pratiche autorizzative a carico della ditta	euro 90.858,91
Spese direzione lavori e coordinamento per la sicurezza	Euro 70.443,85
Spese tecniche per rilievi, accertamenti, indagini/ attestati di prestazione energetica	Euro 38.000,00
Imprevisti	Euro 21.020,16

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell'Iva di legge.

Si rinvia al quadro economico e alla documentazione progettuale.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** per lo svolgimento del servizio che ammontano ad euro 1.388.995,00 per tutta la durata della concessione e stimati come segue:

1) LAVORI costo complessivo M.O.: euro 527.275,00;

2) SERVIZI costo complessivo M.O.: euro 861.720,00.

Gli interventi di adeguamento normativo e di efficienza energetica sono a totale carico del concessionario, quindi a totale rischio del medesimo soggetto ed a titolo non oneroso per l'Amministrazione.

Con il presente affidamento di partenariato pubblico privato sarà corrisposto al concessionario il canone annuo risultante dall'offerta economica, con fondi propri dell'Amministrazione.

#### **4. MODIFICHE, VARIANTI E DIRITTO DI PRELAZIONE**

Il contratto di PPP potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett. a) e b) del Codice, nei casi disciplinati dall'art. 12 della Bozza di Convenzione – Allegato “4.1 *Bozza convenzione*”).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli offerenti sono autorizzati a presentare varianti migliorative al progetto preliminare; tali varianti non dovranno comunque comportare alcuna spesa diretta o indiretta per l'Amministrazione.

Il Promotore gode del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016; se il Promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Le spese per la predisposizione della proposta sono quantificate **in euro 44.820,00 Iva esclusa**, come specificato nell'apposito documento/dichiarazione contenuto nella documentazione progettuale.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La procedura di affidamento ha per oggetto la stipula di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con un operatore economico.

Si precisa che si è determinato di prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al possesso di determinati requisiti speciali.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di:

- capacità economico-finanziaria, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
- capacità tecniche professionali ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione delle peculiarità del contratto. In generale, i requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento ed allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione delle imprese, soprattutto quelle medio-piccole (PMI) e di recente costituzione, anche mediante R.T.I. o Consorzi.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti che seguono. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

*(nel DGUE parte IV sezione A punto 1)*

**a.1) iscrizione** al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio da affidare in concessione; nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico).

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g), il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente al raggruppamento o consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici.

*(nel DGUE parte IV sezione A punto 2)*

**a.2) essere Esco** (Energy Service Company) ovvero essere società di servizi energetici ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i. che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Per i raggruppamenti** di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

**Per i consorzi** di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto o dal consorzio o dai consorziati esecutori.

Per la comprova del requisito richiesto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, deve:

*(nel DGUE parte IV sezione B compilare il punto 1b e il punto 6)*

**b)** possedere un **fatturato medio** relativo alle attività svolte negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (annualità afferenti a bilanci approvati antecedentemente alla data di invio del bando alla GUUE) non inferiore al dieci per cento dell'investimento complessivo pari a euro 1.831.000,00 previsto per l'intervento, vale dire **non inferiore ad euro 183.100,00** (al netto dell'IVA). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività;

**c)** avere un **capitale sociale** non inferiore ad un ventesimo dell'investimento complessivo previsto per l'intervento, vale a dire **non inferiore a euro 91.550,00** (al netto dell'IVA). Il requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova dei requisiti b) e c), ai sensi dell'art. 86 comma 4 e All. XVII parte I del Codice, può essere fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere b) e c).

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

#### **7.3.1. REQUISITI INERENTI I SERVIZI**

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, deve soddisfare i seguenti requisiti:

*(nel DGUE parte IV sezione C compilare il punto 1b)*

**d)** svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti all'invio del bando di gara alla GUUE (da Maggio 2016 a Maggio 2021) di servizi affini a quello previsto dall'intervento, ossia manutenzione e riqualificazione energetica di impianti termici e di edifici, per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, vale a dire almeno pari ad **euro 91.550,00** (IVA esclusa);

**e)** svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti all'invio del bando di gara alla GUUE (da Maggio 2016 a Maggio 2021) di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, ossia manutenzione e riqualificazione energetica di impianti termici e di edifici, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, vale a dire almeno pari ad **euro 36.620,00** (IVA esclusa).

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente.

Per i Consorzi ai sensi dell'articolo 47 comma 2 bis i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i singoli consorziati esecutori.

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La comprova dei requisiti d) ed e), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 comma 5 e all'All. XVII parte II del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita tramite i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, mediante i certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In alternativa al possesso dei requisiti **d)** ed **e)** in oggetto, il concorrente può incrementare di n. 2 volte i requisiti b) e c) previsti nel precedente paragrafo 7.2.

Inoltre, il concorrente:

*(nel DGUE parte IV sezione D)*

**f)** deve essere in possesso della certificazione di qualità **ISO 9001**.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto secondo quanto prevede l'art. 47 comma 2 bis del codice.

**g)** deve essere in possesso della certificazione di qualità **ISO 14001**.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto secondo quanto prevede l'art. 47 comma 2 bis del codice.

La comprova dei requisiti f) e g) è fornita mediante esibizione di copia informatica di un certificato di conformità dei sistemi aziendali alle suddette norme tecniche.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82 comma 2 e 87 commi 1 e 2 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati;



**h)** deve rispettare i **principi di responsabilità sociale** assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'Offerente deve aver applicato le Linee guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "*Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "*Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*";
- art. 32 della "*Convenzione sui Diritti del Fanciullo*".

La comprova del requisito h) è fornita dall'Offerente che può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint).

In alternativa, l'Offerente dovrà dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea guida adottata con D.M. 6 giugno 2012 "*Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*".

Tale linea guida prevede la realizzazione di un "*dialogo strutturato*" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, assieme a:

- presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 e art. 603-bis del codice penale e legge 199/2016;
- nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;
- conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g), del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto secondo quanto prevede l'art. 47 comma 2 bis del codice.

### 7.3.2. REQUISITI INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(nel DGUE parte II sezione A)

Il concorrente deve essere in possesso di **attestazione di qualificazione SOA** in corso di validità, per prestazioni di progettazione e costruzione, nelle seguenti categorie:

Categoria SOA		Classifica
OG 1	Edifici Civili e industriali	III o superiore
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	II o superiore

Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione di lavori, le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti (si rinvia ai successivi paragrafi 7.3.3) attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1 del codice.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. La comprova del requisito è fornita mediante attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il suddetto requisito deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori. La comprova del requisito è fornita mediante attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Qualora il concorrente di cui sopra non sia in possesso dell'Attestazione di qualificazione per prestazioni/servizi di progettazione, dovrà, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione come indicato :

- relativamente ai “*Servizi energetici per gli edifici - servizio di riscaldamento/raffrescamento*”, al punto 5.3.2 e 5.4.2 “*selezione dei candidati*” di cui al /Decreto ministeriale per l'Ambiente del 28.03.2012;
- relativamente ai “*Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*” al punto 2.1 “*selezione dei candidati*” di cui al Decreto ministeriale per l'Ambiente del 06/11/2017.

I soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 non dovranno altresì trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del predetto Decreto.

In ogni caso, le lavorazioni che richiedono la dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi dell'art. 7 del D. M. n. 37/2008, devono essere realizzate da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del D. M. sopra richiamato.

### **7.3.3. REQUISITI INERENTI LA PROGETTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 34 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., i servizi di progettazione devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente del 27/09/2017 e del 28/03/2018.

**a) Il progettista per la documentazione dell'istanza secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio**, anche semplificata, ovvero degli elaborati equivalenti da prodursi in conferenza di servizi, per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., deve essere in possesso dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

**b) I progettisti relativi agli edifici** devono avere le seguenti qualifiche:

- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 relativi a lavori di importo pari ad almeno euro 56.117,00 appartenenti alla categoria IA.01 ex D.M. 17.06.2016.
- avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni negli ultimi dieci anni dalla data di invio del bando alla GUUE (Maggio 2011 – Maggio 2021), di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 relativi a lavori di importo pari ad almeno al 0,5 di euro 56.117,00 = euro 28.058,50 appartenenti alla categoria IA.01 ex D.M. 17.06.2016.
- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni dalla data di invio del bando alla GUUE (Maggio 2011 – Maggio 2021), di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 relativi a lavori di importo pari ad almeno euro 548.676,00 appartenenti alla categoria IA.02 ex D.M. 17.06.2016.
- avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni dalla data di invio del bando alla GUUE (Maggio 2011 – Maggio 2021), di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 relativi a lavori di importo pari ad almeno al 0,5 di euro 548.676,00 = euro 274.338,00 appartenenti alla categoria IA.02 ex D.M. 17.06.2016.

**c) I progettisti relativi agli impianti** devono avere le seguenti qualifiche:

- si rinvia a quanto disposto al Cap. 5.4.2 del D.M. 28.03.2012.

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici ed inoltre debbono avere i requisiti di cui all'allegato II al D. Lgs 115/2008 relativo al “*contratto servizio energia*” e al “*contratto servizio energia plus*”.

In particolare i candidati debbono:

1) disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali.

In particolare l'offerente deve presentare l'elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio, specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente;
- installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto;
- corrette modalità di intervento sugli impianti,
- gestione di sistemi di regolazione degli impianti;
- gestione eco-efficiente degli impianti;
- elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati;
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti;
- corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati;
- metodi di acquisizione e gestione dati;
- ricerca e soluzione dei guasti;
- progettazione.

2) rispettare gli ulteriori requisiti di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato II al D. Lgs. n. 115/2008.

Per nuovo personale dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione prima che prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato;

3) avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505, la norma ISO 14001 o equivalente).

A comprova di quanto sopra, deve essere presentata da parte del candidato la seguente documentazione:

1.a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta

OPPURE

1.b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

OPPURE

1.c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa

del settore.

OPPURE

1.d) documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, per l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale. Tale documentazione non è richiesta all'offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 1133972 o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 1135273.

2.a) per quanto riguarda il rispetto dei requisiti previsti ai punti 4 e 5 dell'allegato II al D. Lgs n. 115/2008, documenti indicati al punto 3 dello stesso allegato;

3.a) la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 in corso di validità rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'adozione da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

Per quanto attiene alle qualifiche che devono essere possedute dai progettisti degli impianti si richiama quanto disposto al Cap. 2.1 del D.M. 06.11.2017.

**d) Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione** dovrà:

1. essere in possesso dei requisiti abilitanti per coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
2. aver partecipato ai corsi di aggiornamento periodici ai sensi del D. Lgs.n. 81/2008 s.m.i..

L'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del requisito mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi, suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente. La comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 comma 5 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

L'iscrizione ad albi, ordini, e analoghi sarà verificata d'ufficio dalla stazione appaltante, mentre per quanto concerne la partecipazione ai corsi il relativo attestato dovrà essere prodotto in copia.

Le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione (art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti di cui sopra, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione (art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti, di cui sopra, attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista, in grado di dimostrarli, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

**Il concorrente dovrà presentare una RELAZIONE nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei singoli progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione** (con indicazione se **interni** alla struttura dell'operatore economico partecipante o **esterni**, in quanto i soggetti esterni dovranno compilare il proprio DGUE), persone fisiche personalmente responsabili, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali e l'indicazione della **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**. I professionisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali, come specificato nell'articolo 10.3 del presente disciplinare.

Il **progettista dell'impianto elettrico**, interno od esterno all'organizzazione del concorrente, dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni: detti requisiti dovranno essere dichiarati nella relazione.

**Nella RELAZIONE il concorrente dovrà altresì specificare per ogni professionista indicato il possesso dei requisiti richiesti dal presente paragrafo 7.3.3** (per i progettisti, anche l'elenco dei servizi espletati con l'indicazione del soggetto committente, dell'oggetto e categoria dei lavori, dell'importo dei lavori, della richiesta categoria e del periodo di esecuzione).

Qualora il progettista sia un raggruppamento temporaneo tra professionisti, si ricorda che dovrà essere prevista la presenza di almeno un **giovane professionista** (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016).

Per i **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente.

La comprova dei suddetti requisiti, e fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 comma 5 e all'allegato XVII parte II del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita mediante copia informatica dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, l'operatore economico dovrà fornire copia informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

L'iscrizione ad albi, ordini e analoghi sarà verificata d'ufficio dalla stazione appaltante, mentre per quanto concerne la partecipazione ai corsi il relativo attestato dovrà essere prodotto in copia.

Le imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione (art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti di cui sopra, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli.

Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione (art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti, di cui sopra, attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista, in grado di dimostrarli, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nei pertinenti punti di cui ai paragrafi da 7 a 7.3.3.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

#### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono dimostrare i requisiti di cui ai paragrafi da 7 a 7.3.3 a norma dell'art. 47 del Codice.

## **8. AVVALIMENTO** (nel DGUE Parte II sezione C)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento : sì, ma tenendosi conto della “*plenaria*” (Cons Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23), secondo cui non è ammissibile “*un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile*”.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel proprio DGUE, le prestazioni (lavori/servizio/fornitura) che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 174, comma 2 del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 174, comma 6 del Codice l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 174, comma 5 del Codice.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione concedente.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di concessione.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, espone il concessionario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

## **10. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO**

### **10.1 L'offerta è corredata da:**

**1) una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base della concessione di euro 6.660.000,00 e precisamente di importo pari ad **euro 133.200,00** salvo quanto previsto all'art 93 comma 7 del Codice.

**2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, alternativamente da:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di San Donà di Piave, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 comma 1 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere del Comune di San Donà di Piave Banca Unicredit SpA. – filiale di San Donà di Piave – Corso Silvio Trentin, 54 . ABI 02008 CAB 36282 C/C 000103811327 COD. PAESE IT CIN EUR 61 CIN C - COD. IBAN IT 61 C 02008 36282 000103811327; si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo contante, bonifico o assegno circolare, la quietanza del versamento, presso la tesoreria sopraindicata, dovrà essere inserita come file nella documentazione amministrativa.  
Non è ammesso l'inserimento della copia dell'assegno circolare;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“*Allegato A – Schemi Tipo*” del Decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“*Allegato B – Schede Tecniche*” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- 5) **la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore del Comune di San Donà di Piave, Piazza Indipendenza n.13, 30027 San Donà di Piave (VE) Cod. Fisc. 00625230271.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005; in detti casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, per le percentuali ivi indicate.

Ai sensi dello stesso art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate (Il principio vale solo per il consorzio stabile: cfr. anche ANAC, delibera 1 marzo 2017 n. 227).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie non previste a pena di esclusione dal codice).

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

**10.2. L'offerta deve essere, altresì, corredata dalla cauzione di cui all'art. 183 comma 13 primo periodo del Codice**, di importo pari ad **euro 45.775,00** in misura pari al **2,5 per cento** del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto posto a base di gara. Lo svincolo di tale cauzione avviene per il concorrente aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto.

La stessa può essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria e deve essere intestata a favore del Comune di San Donà di Piave presso il suo conto di Tesoreria Banca Unicredit SpA. – filiale di San Donà di Piave – Corso Silvio Trentin, 54 . ABI 02008 CAB 36282 C/C 000103811327 COD.PAESE IT CIN EUR 61 CIN C - COD. IBAN IT 61 C 02008 36282 000103811327.

**10.3. Per la stipulazione del contratto**, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del Codice, conforme agli schemi del Decreto MISE del 19/1/2018 n. 31;
- b) **polizza assicurativa** ex art. 103 comma 7 del Codice, per una somma assicurata di euro:

- per i danni da esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire;
  - per la responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00 euro;
- c) **polizza di responsabilità civile e professionale del progettista**, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi, che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata con massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro;
- d) **cauzione ex art. 183 comma 13** del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
- e) **polizza assicurativa di gestione** relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (per danni a persone, cose e sinistro) e durante la fase di gestione ed responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00, con un limite per sinistro di euro 1.000.000,00. La polizza deve prevedere la copertura assicurativa anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

## 11. SOPRALLUOGO

E' **obbligatorio** da parte dei concorrenti, prima della formulazione dell'offerta e **pena l'esclusione dalla presente procedura di gara**, effettuare un sopralluogo al fine di prendere atto e cognizione dei luoghi dove verranno svolti i lavori e le attività in concessione. Il promotore è esentato dall'obbligo di sopralluogo.

I concorrenti dovranno infatti rendersi pienamente edotti delle circostanze, luoghi, consistenza, caratteristiche, condizioni peculiari di lavoro, ai fini dell'esatta cognizione dello svolgimento del servizio e della progettazione richiesta in sede di gara.

L'accertamento della consistenza dello stato attuale è a totale carico del concorrente.

La presa visione dei luoghi si intende conclusa se sono stati visionati gli impianti termici e gli immobili di proprietà del comune di San Donà di Piave, in cui verranno eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica.

Il sopralluogo può essere eseguito esclusivamente previo appuntamento contattando il Settore 5 – Servizio Tutela e Igiene Ambientale del comune di San Donà di Piave, inviando apposita e-mail all'indirizzo [baldovino.montebovi@sandonadipiave.net](mailto:baldovino.montebovi@sandonadipiave.net) entro il 21/06/2021.

Non sarà consentita la visione dei lavori agli operatori economici sprovvisti di prenotazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti.

Il Comune di San Donà di Piave rilascerà l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo sarà effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice il sopralluogo dovrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

**Non è necessario allegare l'attestazione di presa visione dello stato dei luoghi in quanto detto adempimento verrà verificato d'ufficio da parte della Stazione Unica Appaltante con il Comune di San Donà di Piave.**

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro **200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2010 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> entro e non oltre il **termine ultimo per la presentazione delle offerte** fissato per le **ore 12:00 del giorno 05/07/2021** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma "*Info & Helpdesk*".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (si veda il punto 2 del manuale presente nella sezione "Info & Helpdesk").

L'operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all'interfaccia "Pannello Gara Fornitore" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**.

#### ATTENZIONE

Si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (Pannello Gara - Partecipazione gara – opzione "Ritira busta") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. **Pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (si rinvia al paragrafo 1 del presente disciplinare).**

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in piattaforma PRO-Q come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma PRO-Q. Con riferimento alle diverse forme di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione "*Info & Helpdesk*".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente disciplinare al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

## **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta



economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

**ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà attivato **esclusivamente** attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione "*Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara*".

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l'inserimento da parte dell'operatore economico dei dati richiesti.

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare l'allegato "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*", il DGUE e la corrispondente documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

#### ATTENZIONE:

**per l'assolvimento dell'imposta di bollo è necessario apporre 1 marca da bollo da euro 16,00 sull'allegato "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*"; detto allegato contiene anche la dichiarazione che la marca da bollo apposta non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.**

L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla piattaforma tra i documenti di gara e secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. E' altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

**N.B. Il DGUE deve essere presentato dal concorrente e dall'eventuale progettista esterno (il progettista esterno non compila, però, la Parte IV "Criteri di selezione").**

### **Parte I– Informazioni sulla procedura di concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si richiede la compilazione della sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 7.3.2 del presente disciplinare: **attestazione SOA** (indicare estremi con data rilascio, data scadenza/effettuazione verifica triennale, data scadenza validità quinquennale, categorie e le classifiche).

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 commi 1 e 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale l'ausiliaria medesima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 235/2010, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria.

Per le dichiarazioni di cui al punto 2), si consiglia di utilizzare l'apposito modello **“AVVALIMENTO”** disponibile tra i documenti di gara.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun soggetto allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice ( si rinvia al punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare)

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “α”

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**Il DGUE degli eventuali professionisti esterni è sottoscritto digitalmente**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte con firma digitale (utilizzando l'allegato "*DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E A CORREDO DEL DGUE*"), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara che manterrà valida l'offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi ed i lavori;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, nonché sull'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori stessi;

**4** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, come citata nel Disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e delle vigenti norme in materia;

**5** dichiara che, in caso di aggiudicazione, garantirà la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. n. 49/2014, dal Dl. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per il ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori l'offerente si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.;

**6** dichiara che, in caso di aggiudicazione e come definito al punto 5.4.5.7 del Decreto 28/03/2012, provvederà durante l'esecuzione del contratto e in maniera continuativa, alla sensibilizzazione dell'ente diffondendo tra il personale interessato, materiale informativo relativo a:

- orari e modalità di erogazione del servizio;
- modalità di utilizzo del servizio da parte degli utenti;
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia; acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e che il materiale sarà redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione;

**7.** dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

**8.** dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

**9.** dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei luoghi di lavoro;

**10.** dichiara che il piano economico-finanziario presentato comprende e indica le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183 comma 9 terzo periodo, del Codice;

**11.** accetta di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli altri documenti di gara, nessuno escluso, che dovranno essere considerati nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara;

**12** indica il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC *oppure*, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

**13** autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure* non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In particolare, il concorrente deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali siano le esigenze di riservatezza in

concreto tutelate, indicando quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali;

**ATTENZIONE:** la S.A. si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

**14.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

**15.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di San Donà di Piave con delibera di Giunta n. 227 del 23/12/2013, reperibile tra la documentazione di gara, e si impegna in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**16.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità/Protocollo di Legalità adottato dal comune di San Donà di Piave con delibera di Giunta n. 125 del 12.06.2014 e integrato con delibere di Giunta Comunale n. 15 del 28.01.2016 e n. 252 del 04.11.2019, reperibile tra la documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto documento, pena la risoluzione del contratto;

**17. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**18. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

**19 (Per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110, commi 4, 5 e 6)** dichiara di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:

- comma 4
- concordato “in bianco”;  concordato “liquidatorio”;
- comma 5;
- comma 6;

**20. (Per gli operatori economici che intendono costituire società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice in caso di aggiudicazione)** dichiara che, dopo l'aggiudicazione, costituirà una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale

sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto;

**21.** dichiara di rispettare i principi di responsabilità sociale, assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi (cap. 4.2.1. del D.M. 28/03/2018);

**22.** dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara;

**23.** ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 50/2016, **ALLEGA** alla documentazione di gara la **dichiarazione del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto**, dal quale emerga che lo stesso progetto presentato è stato valutato e sussiste l'impegno finanziario e le garanzie degli stessi istituti.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 23, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero *utilizzando l'allegato "Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE"*, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente ALLEGA i seguenti documenti in formato elettronico:

**1. PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;-in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

**2.** documento, in modalità informatica (si rinvia al paragrafo 10.1) attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**3.** per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia della **CERTIFICAZIONE** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**4.** documento, in modalità informatica (si rinvia al paragrafo 10.2), attestante la **CAUZIONE** di cui all'art. 183 comma 13 primo periodo del Codice;

**5. DICHIARAZIONE DEL PRELIMINARE COINVOLGIMENTO DI UNO O PIÙ ISTITUTI FINANZIATORI NEL PROGETTO**, dal quale emerga che lo stesso progetto presentato è stato valutato e sussiste l'impegno finanziario e le garanzie degli stessi istituti (art. 183, comma 9, del Codice); la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dagli istituti finanziatori;

**6. la RELAZIONE SUI PROGETTISTI**, redatta conformemente a quanto richiesto al paragrafo 7.3.3 del presente disciplinare, contenente:

- il nominativo dei singoli progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e le relative qualificazioni (con l'indicazione se interni alla struttura dell'operatore economico partecipante o



esterni), il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

- l'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura che i progettisti relativi agli edifici ed impianti interni hanno espletato negli ultimi 10 anni, con indicazione del soggetto committente, dell'oggetto e categoria dei lavori, dell'importo dei lavori e della richiesta categoria e del periodo di esecuzione;

- i requisiti e gli adempimenti formativi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

**7. ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC;**

**8. [Facoltativo]** copia dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui ai paragrafi 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (ad es: attestazioni SOA, certificati/attestazioni di eseguiti servizi rilasciati dall'amministrazione/soggetto contraente con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e dell'importo).

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA TECNICA**

Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nel "*Pannello Richieste tecniche*" della piattaforma, l'offerta tecnica contenente, la seguente documentazione:

- A) **ELENCO** riepilogativo dei documenti presentati che costituiscono l'offerta tecnica;
- B) **RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE**, nella quale siano evidenziati gli elementi differenziali migliorativi al Progetto di gestione (ALL. 3.1), mediante la redazione di un documento composto da due distinte colonne, riportanti, rispettivamente, il documento "*Progetto di gestione*" del proponente posto a base di gara a sinistra e, a destra, le corrispondenti proposte migliorative dell'offerente;
- C) **BOZZA DI CONVENZIONE**, i cui contenuti siano conformi alle Linee Guida ANAC n. 9 approvate dall'Autorità con Delibera n. 318 del 28 Marzo 2018 e s.m.i., nella quale siano evidenziati gli elementi differenziali migliorativi al documento "*Bozza di convenzione*" (ALL. 4.1) redatta dal proponente posta a base di gara, mediante la redazione di documento composto da due distinte colonne, riportanti, rispettivamente, la proposta di convenzione del proponente a sinistra, e, a destra, le corrispondenti proposte migliorative dell'offerente; la bozza di convenzione, redatta tenendo conto del contenuto della proposta a base di gara, dovrà inoltre contenere la specificazione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione, le modalità di presa in carico degli impianti, la messa in esercizio e conduzione degli impianti per il periodo stabilito, l'indicazione degli interventi manutentivi da eseguire nel corso della durata della concessione, l'indicazione dei lavori di riqualificazione, ammodernamento e messa a norma, l'indicazione del canone annuo e le modalità di aggiornamento, la durata, i casi di recesso e di risoluzione.

La bozza deve, inoltre, impegnare il concorrente a:

- predisporre e redigere la pratica di autorizzazione secondo il Codice dei Beni culturali e del paesaggio per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n.42/2004, qualora ne ricorresse il caso;
- predisporre e redigere la progettazione definitiva ed esecutiva nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
- recepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dagli organi tecnici;
- predisporre e realizzare la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi a regola d'arte;
- provvedere alla realizzazione e gestione degli interventi e degli impianti per tutta la durata della concessione;
- prestare, durante la fase di realizzazione e gestione, le garanzie e coperture assicurative previste dal Codice;
- dichiarare che al termine della durata della convenzione, tutti gli interventi realizzati nel corso della concessione, saranno di esclusiva disponibilità e proprietà del comune senza prevedere canoni di riscatto.

D) **PROGETTO DEFINITIVO:** deve essere redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, del quale dovranno essere garantiti i contenuti minimi; sarà facoltà del concorrente presentare proposte migliorative al progetto posto a base di gara;

Il progetto definitivo dovrà avere i seguenti contenuti:

1. stato di fatto degli impianti e degli immobili di proprietà del comune di San Donà di Piave, in cui verranno eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica e funzionale (schemi funzionali e disegni in scala);
2. conformità normativa;
3. riqualificazione energetica;
4. sistemi intelligenti (schemi funzionali e disegni in scala);
5. migliorie al Progetto a base di gara, eventualmente offerte dal concorrente (schemi funzionali e disegni in scala);
6. organizzazione;
7. erogazione del servizio, qualità e livelli del servizio;
8. opere e servizi migliorativi;
9. sostenibilità ambientale;
10. cronoprogramma;
11. sicurezza.

Tale progetto, tenendo conto del contenuto della proposta posta a base di gara, dovrà evidenziare i servizi e le lavorazioni che si intendono eseguire, mediante tavole grafiche, relazioni tecniche ed allegati e dovrà essere redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010,

per le parti ancora in vigore.

Il progetto definitivo predisposto dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

- i. relazione generale;
- ii. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- iii. elaborati grafici;
- iv. calcoli degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) e 36 del D.P.R. 207/2010;
- v. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- vi. voci di tariffa dei prezzi unitari (nella documentazione tecnica non vi deve essere alcun riferimento di tipo economico);
- vii. computo metrico non estimativo (nella documentazione tecnica non vi deve essere alcun riferimento di tipo economico);
- viii. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

Dovrà, altresì, contenere obbligatoriamente l'analisi dei rischi di cui alla norma UNI 8364 e, comunque, una classificazione non inferiore a quella indicata nel progetto di fattibilità.

Si precisa, inoltre, che il progetto di fattibilità contiene le caratteristiche tecniche minime che i materiali da utilizzare devono possedere e che devono essere rispettate nella redazione del progetto definitivo.

**E) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA:** deve descrivere sinteticamente la proposta tecnica.

La relazione tecnico illustrativa, per ogni singolo capitolo di cui sarà composta, dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max 10 pagine (20 facciate) in formato A4, carattere Arial, con dimensione preferibilmente non inferiore a 12 punti.

**In dettaglio, la relazione tecnico illustrativa e il progetto definitivo dovranno avere i seguenti contenuti, raccomandando di mantenere la struttura organizzativa dei sotto-capitoli indicati:**

### **Capitolo 1: STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI EDIFICI**

In questo capitolo il Concorrente dovrà prevedere:

- 1) Un paragrafo descrittivo dello stato di fatto degli edifici e dei relativi impianti di proprietà comunale, dello stato di rispondenza energetica delle strutture e della loro consistenza, che dia notizia dei sopralluoghi effettuati e delle notizie acquisite presso l'Amministrazione Comunale richiedente al fine di definire con precisione le opere successivamente previste;
- 2) Un paragrafo contenente una breve analisi degli edifici e dei relativi impianti di proprietà comunale, dello stato di rispondenza energetica delle strutture con particolare riferimento agli aspetti tecnologici e del risparmio energetico;
- 3) Un paragrafo contenente una breve analisi del sistema edificio-impianto esistente con particolare riferimento agli aspetti costruttivi, tecnologici e della sicurezza.

*ALLEGATI* collegati al Capitolo 1:

- Un censimento degli impianti e degli immobili oggetto del “*servizio energia per gli edifici comunali mediante contratto EPC (Energy Performance Contract)*” col fine di realizzare interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti del comune di San Donà di Piave, con fornitura dei vettori energetici”;
- Eventuali elaborati grafici ed elenchi tabellari;
- Una quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio conforme a quanto previsto dal cap. 5.4.5.5 del D.M. 28.03.2012;
- Elaborazione di certificazione energetiche e diagnosi energetiche degli impianti termici e degli edifici oggetto della gara (cap. 5.1.3.5-5.3.5.5 del D.M. 28.03.2012).

## **Capitolo 2: CONFORMITA' NORMATIVA**

In questo capitolo il Concorrente dovrà esaurientemente descrivere *la proposta tecnica complessiva degli interventi relativi all'efficientamento energetico, adeguamento e messa a norma degli impianti* che, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad eseguire sugli impianti termici a servizio degli immobili di proprietà comunale e sugli edifici stessi, i cui costi sono compresi nella remunerazione a canone.

Il Concorrente dovrà prevedere:

- 1) Un paragrafo contenente la descrizione tecnica di sintesi degli interventi previsti sugli impianti termici a servizio degli immobili di proprietà comunale per consentire la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti alla sicurezza e all'efficientamento delle sue parti.
- 2) Un paragrafo contenente descrizione tecnica di sintesi degli interventi previsti per la messa a norma degli impianti negli edifici;
- 3) Un paragrafo contenente descrizione tecnica di sintesi degli interventi previsti per la messa a norma degli impianti termici negli edifici che deve rispettare le caratteristiche dei cui al cap. 5.3.5.3 del D.M. 28.03.2012.

*ALLEGATI* collegati al Capitolo 2:

- un disciplinare tecnico relativo alle apparecchiature e agli impianti offerti;
- schemi funzionali, eventuali elaborati grafici o tabellari;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (quindi senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici);

## **Capitolo 3: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

In questo capitolo il Concorrente dovrà esaurientemente descrivere *la proposta tecnica complessiva degli interventi relativi alla riqualificazione energetica* che, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad eseguire sugli impianti termici a servizio degli immobili di proprietà comunale e sugli edifici stessi, i cui costi sono compresi nella remunerazione a canone. Gli interventi di riqualificazione energetica dovranno consentire la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti alla sicurezza e all'efficientamento delle sue parti, tenendo conto delle indicazioni dei D.M. 28.03.2012 e 06.11.2017.

Il Concorrente dovrà prevedere:

- 1) Un paragrafo contenente descrizione tecnica di sintesi degli interventi previsti per l'ottenimento del risparmio energetico negli impianti termici a servizio degli immobili di proprietà comunale, indicante la modalità con le quali si intende raggiungere l'obiettivo del risparmio proposto, il progetto deve rispettare le caratteristiche di cui al cap. 5.3.5.6 del D. M. 28.03.2012;
- 2) Un disciplinare tecnico relativo alle componenti degli impianti e agli interventi offerti sugli impianti e sugli immobili;
- 3) Una Relazione di calcolo del risparmio energetico ottenibile relativo agli impianti termici a servizio degli immobili di proprietà comunale, dando dimostrazione analitica dei risparmi conseguenti all'intervento proposti con dichiarazione dei consumi energetici previsti anno per anno;
- 4) Un paragrafo contenente descrizione tecnica di sintesi degli interventi previsti per l'ottenimento del risparmio energetico negli edifici indicante la modalità con le quali si intende raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico proposto;
- 5) Relazione di calcolo del risparmio energetico ottenibile negli edifici, dando dimostrazione analitica dei risparmi conseguenti agli interventi proposti con dichiarazione dei consumi energetici previsti anno per anno;
- 6) Relazione progettuale di calcolo del dimensionamento degli impianti e degli elementi edilizi.

*ALLEGATI* collegati al Capitolo 3:

- schede dei materiali e delle componenti relativi agli impianti tecnologici di cui si prevede l'installazione;
- schede dei materiali e delle componenti relativi agli interventi sugli immobili di cui si prevede la realizzazione;
- schemi funzionali, eventuali elaborati grafici o tabellari;
- tabella riepilogativa, per ogni edificio contenente almeno le seguenti informazioni:
  - \* consumi storici;
  - \* intervento migliorativo previsto;
  - \* consumi stato riqualificato e risparmio energetico.
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (quindi senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici);

#### **Capitolo 4: SISTEMI INTELLIGENTI**

In questo capitolo il Concorrente dovrà esaurientemente descrivere *la proposta complessiva degli interventi per la formazione del sistema di telecontrollo/telegestione degli impianti termici degli edifici.*

Per quanto riguarda gli impianti termici e gli edifici la proposta deve avere le caratteristiche minime della "relazione illustrativa" (allegato 2.1), della "relazione tecnica" (allegato 2.2) e delle tavole progettuali del progetto di fattibilità posto a base di gara e fare riferimento ad un eventuale proposta migliorativa.

In caso di aggiudicazione, si obbliga ad eseguire il sistema di telecontrollo sugli edifici, concedendone la consultazione in tempo reale al Comune di San Donà di Piave per tutta la durata del contratto e con cessione del sistema stesso al Comune di San Donà di Piave al termine del contratto, i cui costi sono compresi nella remunerazione a canone.

La proposta tecnica si compone dei seguenti elaborati:

1) un paragrafo contenente la descrizione dei sistemi intelligenti, del sistema di telecontrollo/telegestione, delle attrezzature hardware, dei sistemi software impiegati e del programma di informatizzazione proposto.

In particolare dovranno essere specificate almeno:

1) le dotazioni fornite all'Amministrazione specificando quanto del sistema costituisce predisposizione e quanto reale fornitura;

- l'indicazione delle funzioni del sistema;
- l'indicazione delle apparecchiature da installare;
- la possibilità di sostituire tali apparecchiature con apparecchiature equivalenti disponibili sul mercato e compatibili con il sistema hardware e software adottato;
- le modalità di fruizione ed utilizzo;
- il livello minimo di servizio garantito;
- la descrizione dei dati che i sistemi sono in grado di rilevare, la periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire;
- le dotazioni hardware e di connessione necessarie e le compatibilità con i sistemi operativi più diffusi.

2) disciplinare tecnico specifico.

I sistemi informatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento e raffrescamento negli edifici, dovranno avere i contenuti previsti dal cap. 5.3.5.4 del D.M. 28.03.2012.

*ALLEGATI* collegati al capitolo 4:

- schede dei materiali delle tecnologie previste;
- schemi funzionali, eventuali elaborati grafici o tabellari;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (quindi senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

## **Capitolo 5: MIGLIORIE AL PROGETTO A BASE DI GARA EVENTUALMENTE OFFERTE DAL CONCORRENTE**

In questo capitolo il Concorrente dovrà esaurientemente descrivere *la proposta tecnica complessiva degli interventi non previsti nel progetto a base di gara eseguibili sugli impianti e sugli edifici* che il concorrente può facoltativamente offrire e che, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad eseguire sugli impianti e sugli edifici, i cui costi sono compresi nella remunerazione a canone.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano degli interventi, in ordine decrescente di priorità per l'amministrazione (vedi tabella riassuntiva degli "elementi di valutazione"), che potrebbero rientrare nella presente categoria:

- efficientamento dell'involucro edilizio della scuola elementare Forte '48;
- efficientamento dell'involucro edilizio della scuola elementare Ancillotto;
- sostituzione degli infissi dell'ala storica del Municipio;
- completamento sostituzione degli infissi alla scuola elementare Carducci;
- ulteriori interventi proposti dal concorrente;



- sostituzione infissi al centro civico di Grassaga;
- installazione impianti fonti rinnovabili.

La proposta tecnica si compone dei seguenti elaborati:

- 1) un paragrafo contenente la descrizione tecnico-illustrativa sugli interventi da eseguire, spiegando in dettaglio i materiali e la tipologia degli elementi previsti caso per caso;
- 2) disciplinare tecnico specifico relativo agli interventi che si intende realizzare sugli edifici e impianti.

*ALLEGATI* collegati al Capitolo 5:

- schede dei materiali delle tecnologie previste;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (quindi senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

### **Capitolo 6: ORGANIZZAZIONE**

In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende organizzare la gestione degli impianti termici e degli edifici affidati, i cui costi sono compresi nella remunerazione a canone, illustrando e definendo:

- 1) i criteri e le logiche utilizzati per la definizione della struttura organizzativa:
  - \* la struttura organizzativa;
  - \* le risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, mansioni, responsabilità);
  - \* i mezzi e le attrezzature che si intenderanno adottare;
  - \* la disponibilità della sede di partenza per gli interventi di manutenzione con indicazione della distanza intercorrente tra il punto di partenza dei mezzi e del personale e la sede dell'Amministrazione;
- 2) il piano di formazione proposto per il proprio personale preposto al controllo del servizio e le modalità per la rendicontazione periodica all'Amministrazione del rispetto del piano di formazione stesso;
- 3) il piano di formazione proposto per il personale dell'Amministrazione preposto al controllo del servizio, indicante tra l'altro i contenuti, il cronoprogramma, la durata degli eventi, il personale incaricato per la formazione;
- 4) le modalità, le procedure e gli strumenti di interfacciamento tra la struttura organizzativa proposta, il Comune di San Donà di Piave e gli utenti;
- 5) i curricula, completi di titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione ed aggiornamento, dei progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

### **Capitolo 7: EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere le modalità di erogazione dei servizi connessi alla concessione, i cui costi sono da ritenersi compresi nella remunerazione a canone, illustrando e definendo:

- 1) la descrizione del sistema informativo che intende impiegare (hardware, software, procedure, ecc.) per la gestione del servizio al fine di garantire la trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica del Concedente delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti;
- 2) le modalità con cui intende erogare i vari servizi connessi all'Amministrazione;

- 3) l'elenco e la periodicità delle prestazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione preventiva programmata che intende eseguire sugli impianti oggetto della concessione;
- 4) le tempistiche per le riparazioni e per il pronto intervento;
- 5) un servizio per la segnalazione dei disservizi;
- 6) la presentazione a cadenza semestrale, di un rapporto sul servizio di riscaldamento e raffrescamento negli edifici, avente i contenuti previsti dal 5.3.5.7 del D.M. 28.03.2012;
- 7) le modalità attraverso le quali si intendono effettuare le misurazioni e il controllo dei livelli di servizio.

## **Capitolo 8: OPERE E SERVIZI MIGLIORATIVI A COSTO ZERO**

In questo capitolo il Concorrente dovrà produrre una Relazione in cui potrà individuare e descrivere eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi e dei servizi di smart city rispetto alle prestazioni ed ai servizi minimi individuati dalla documentazione di gara, che intende offrire al Concedente senza alcun onere aggiuntivo a carico del concedente medesimo

Sono indicati in modo tassativo i servizi che rientrano nella presente categoria:

- a) altri interventi sugli impianti termici esistenti, non rientranti tra quelli sopra indicati, che risultino particolarmente vantaggiosi sul piano del risparmio energetico e/o gestionale;
- b) coperture assicurative integrative (es. atti vandalici, eventi atmosferici, danni da fulmine);

Il capitolo 8 si compone dei seguenti elaborati:

- 1) una relazione tecnico-illustrativa sugli interventi da eseguire, spiegando in dettaglio i materiali e la tipologia degli elementi previsti caso per caso.
- 2) un disciplinare tecnico specifico relativo alle migliorie proposte a totale carico del concessionario.

*ALLEGATI* collegati al Capitolo 8:

- schede dei materiali delle tecnologie previste;
- computo metrico riportante le sole quantità e quindi non estimativo (quindi senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

## **Capitolo 9: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

In questo capitolo il Concorrente dovrà produrre una relazione tecnico-illustrativa che descriva l'attenzione riservata alla sostenibilità energetica del progetto, considerando tra l'altro il ciclo di vita dei prodotti e dei materiali utilizzati, la gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta.

Dovranno inoltre essere fornite:

- 1) la tabella con la percentuale di energia da fonti rinnovabili utilizzata nelle varie forniture;
- 2) le modalità per l'attestazione, almeno annuale, all'Amministrazione dell'effettivo utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
- 3) (eventuale) per quanto riguarda gli edifici dichiarazione di impegno alla redazione, con cadenza annuale del bilancio materico avente le caratteristiche di cui al cap. 2.6.6 del D.M. 11.06.2017 (edifici pubblici).

Si richiede che vengano valutate eventuali soluzioni che tengano conto anche dell'evoluzione tecnologica di dette fonti rinnovabili.

## **Capitolo 10: CRONOPROGRAMMA**

In questo capitolo il concorrente dovrà inserire le date di inizio e fine dei lavori posti a base di gara, tenuto conto che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di consegna.

Il cronoprogramma dovrà inoltre definire il calendario e la sequenza di avvio di ciascuno degli interventi richiesti.

Elementi premianti relativi a questo capitolo riguarderanno :

- il rispetto, da parte dell'offerente, delle priorità di realizzazione degli interventi definite dall'Amministrazione, senza che le stesse possano inficiare in termini negativi sulle qualità temporali e prestazionali. A tal fine l'Amministrazione definisce come prioritario realizzare gli isolamenti sulla copertura (piana/sottotetto), isolamento a cappotto, sostituzione infissi, interventi sugli impianti;
- l'impegno del concorrente ad indicare, in termini percentuali, il più alto valore dei lavori che eseguirà nei primi 6 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti. In ogni caso si precisa che la riduzione delle tempistiche, rispetto al cronoprogramma allegato al progetto di fattibilità ed inerenti alla progettazione, non potrà superare la soglia massima del 20% di riduzione, al fine di garantire la qualità delle prestazioni ingegneristiche come previsto al Cap. VI, punto 1.6 Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate al correttivo appalti.

## **Capitolo 11: SICUREZZA**

In questo capitolo il Concorrente dovrà inserire una prima Relazione indicativa del piano della sicurezza relativo alle attività ed interventi poste in concessione ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. **Detta relazione non sarà comunque soggetta a valutazione.**

Oltre alle relazioni aventi i contenuti e la struttura precedentemente descritta, il Concorrente dovrà fornire tutti i **disegni, schemi grafici, tabulati, relazioni specialistiche, attestazioni, dichiarazioni, asseverazioni, previsti dalle norme in vigore** o che comunque ritenga opportuni in relazione ai punti sopra esposti.

**Non sono ammessi** ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito.

Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

**Tutta la documentazione dovrà**, a pena di esclusione:

- essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata;
- priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico che possa rivelare l'offerta economica del concorrente.

**Tutti gli elaborati** costituenti il progetto definitivo devono essere sottoscritti:

- dal progettista eventualmente indicato come soggetto responsabile dell'integrazione tra le figure specialistiche;
- dai progettisti specialisti eventualmente incaricati dei contenuti dell'elaborato stesso.

F. Il modello **“SCHEDA TECNICA PER ELEMENTI DI NATURA TABELLARE E QUANTITATIVA”**relativamente alla valutazione degli elementi 7 sub.4, 7 sub.5, 9 sub.2 e 10 sub. 2.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica dovrà contenere tutte le informazioni relative agli elementi oggetto di valutazione. Dette informazioni dovranno consentire una rapida individuazione degli elementi migliorativi offerti ed essere comprensive di quanto richiesto nella tabella di attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo 18.1. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## **17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nella sezione “Richieste economiche”, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

**1** la **“SCHEDA ECONOMICA CON PUNTEGGI”** compilata inserendo nell'apposito modello generato automaticamente dalla piattaforma, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale offerto sul canone annuo posto a base di gara pari a euro 444.000,00** (al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA), per lo svolgimento del servizio energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti nel territorio del comune di San Donà di Piave (VE);
- b) il **ribasso percentuale unico offerto sul prezziario “Prezzi Informativi dell'Edilizia”** edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), con riferimento all'ultima edizione disponibile, relativo all'esecuzione degli interventi;
- c) il **rialzo percentuale offerto di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti** (minimo 20%, massimo 45%).

**N.B.** I ribassi ed il rialzo percentuale devono essere espressi con un massimo di tre decimali.

**2** il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** della concessione, **asseverato** da uno dei soggetti di cui al comma 9 primo periodo, dell'art. 183 del Codice, presentato anche in formato elettronico (file excel), con

l'indicazione delle formule di calcolo, in ossequio a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28/03/2018, contenente i seguenti elementi:

- Convenienza economica
- Margine di contribuzione
- Reddito netto di commessa
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria
- Valore attuale netto (VAN)
- Tasso interno di rendimento (TIR)
- Pay-back period

Il **PEF** “*dovrà includere a titolo esemplificativo e non esaustivo*”:

- Costo della manodopera;
- Costo degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Costo per le spese tecniche;
- Costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione;
- Costo degli interventi;
- i costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex post;
- i tempi della realizzazione degli interventi;
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile;
- la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;
- il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione;
- l'indicazione di eventuali diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 C.C;
- l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali interni (ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016);
- le spese di cui all'art. 183 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre il concorrente nell'elaborazione del proprio PEF, sulla base del piano economico finanziario proposto dal promotore e posto a base di gara, tenga conto anche delle migliorie tecniche proposte in sede di gara.

- 3) il **PIANO DI AMMORTAMENTO** relativo agli investimenti proposti nel progetto dall'impresa concorrente;
- 4) **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (che farà parte integrante del contratto di concessione);
- 5) L'**ELENCO PREZZI UNITARI** utilizzato per il computo stesso.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto in relazione alla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi:

N.	DESCRIZIONE	PUNTI
<b>1 - OFFERTA TECNICA</b>		
1.1	Stato di fatto degli impianti e degli edifici (capitolo 1)	4
1.2	Conformità normativa (capitolo 2)	4
1.3	Riqualificazione energetica (capitolo 3)	17
1.4	Sistemi intelligenti (capitolo 4)	4
1.5	Migliorie al progetto a base di gara eventualmente offerte dal concorrente (capitolo 5)	18
1.6	Organizzazione (capitolo 6)	2
1.7	Erogazione del servizio (capitolo 7)	10
1.8	Opere e servizi migliorativi a costo zero (capitolo 8)	3
1.9	Sostenibilità ambientale del progetto (capitolo 9)	5,5
1.10	Cronoprogramma (capitolo 10)	2,5
	<b>TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA</b>	<b>70</b>
<b>2 - OFFERTA ECONOMICA</b>		
2.1	Ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara pari a euro 444.000,00 (al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA), per lo svolgimento del servizio posto a base di gara	20
2.2	Unica percentuale di ribasso sul prezzario Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), aggiornato all'edizione in vigore, relativi all'esecuzione degli interventi previsti e non dai documenti a base di gara	6
2.3	Percentuale di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti (minimo 20%, massimo 45%)	4
	<b>TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>100</b>

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi e descritti al paragrafo 16 lett. D capitoli da 1.1. a 1.9.

**OFFERTA TECNICA => max 70 punti** come di seguito attribuiti:

#### Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA

Elemento di valutazione	Criterio di valutazione	Punteggio criterio	Punteggio elemento	Tipologia elemento
<b>1) Stato di fatto degli impianti termici e degli edifici (capitolo 1)</b>			<b>4</b>	
Sub elemento 1	Analisi dello stato di fatto degli impianti termici. Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dei paragrafi descrittivi dello stato di fatto .	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti gli impianti termici.	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 3	Analisi dello stato di fatto degli edifici. Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dei paragrafi descrittivi dello stato di fatto.	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 4	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti agli edifici.	1		Discrezionale/Qualitativo
<b>2) Conformità normativa (capitolo 2)</b>			<b>4</b>	
Sub elemento 1	Validità dell'offerta tecnica degli interventi proposti per l'adeguamento normativo e messa a norma. (impianti termici)	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti. (impianti termici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 3	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione della descrizione degli interventi proposti e degli elaborati grafici attinenti. (impianti termici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 4	Validità dell'offerta tecnica degli interventi proposti. (Edifici)	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 5	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti. (Edifici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 6	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione della descrizione degli interventi proposti e degli elaborati grafici attinenti. (Edifici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
<b>3)Riqualificazione energetica (capitolo 3)</b>			<b>17</b>	
Sub elemento 1	Validità tecnica degli interventi proposti per il risparmio energetico. (impianti termici)	4		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti. (impianti termici)	3		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 3	Relazione di calcolo del risparmio energetico: grado di chiarezza, completezza, contestualizzazione e coerenza delle schede dei materiali. (impianti termici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 4	Grado di chiarezza, completezza e	0,5		Discrezionale/Qualitativo

	contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti. (impianti termici)			
Sub elemento 5	Validità tecnica degli interventi proposti per il risparmio energetico. (Edifici)	4		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 6	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti. (Edifici)	3		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 7	Relazione di calcolo del risparmio energetico: Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione della descrizione degli interventi proposti. (Edifici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 8	Relazione progettuale di calcolo del dimensionamento degli impianti e degli elementi edilizi. (Impianti termici ed Edifici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 9	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti. (Impianti termici ed Edifici)	1		Discrezionale/Qualitativo
<b>4) Sistemi intelligenti-(capitolo 4)</b>			<b>4</b>	
Sub elemento 1	Validità tecnica degli interventi proposti. (impianti termici)	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti. (impianti termici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 3	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti. (impianti termici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 4	Validità tecnica degli interventi proposti. (edifici)	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 5	Qualità dei materiali desunta dal disciplinare tecnico e dalle schede dei materiali proposti. (Edifici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 6	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione degli elaborati grafici attinenti. (Edifici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
<b>5) Migliorie al Progetto a base di gara eventualmente offerte dal concorrente (capitolo 5)</b>			<b>18</b>	
Sub elemento 1	Efficientamento dell'involucro edilizio della scuola elementare Forte '48 (Edifici)	4		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Efficientamento dell'involucro edilizio della scuola elementare Ancillotto (Edifici)	4		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 3	Interventi di sostituzione infissi ala storica del Municipio.(edifici)	4		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 4	Interventi di completamento sostituzione infissi alla scuola elementare Carducci.(edifici)	2		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 5	Ulteriori interventi di efficientamento energetico rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara e offerti dal	2		Discrezionale/Qualitativo



	proponente.			
Sub elemento 6	Interventi di sostituzione infissi al Centro civico di Grassaga. (edifici)	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 7	Installazione impianti fonte rinnovabili (Edifici)	1		Discrezionale/Qualitativo
<b>6) Organizzazione (capitolo 6)</b>			<b>2</b>	
Sub elemento 1	Validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità. Grado di dettaglio, chiarezza e completezza degli organigrammi presentati, personale di direzione ed operativo impiegato nell'erogazione del servizio .	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Adeguatezza e completezza del piano di formazione previsto sia per il proprio personale che del personale dell'Amministrazione Comunale.	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 3	Modalità di gestione dei rapporti. Caratteristiche e grado di dettaglio delle procedure e delle modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia di essa con l'Amministrazione Comunale e con gli utenti.	0,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 4	Curricula professionali, titoli di studio, esperienze documentate dei progettisti e del coordinatore sicurezza in fase di progettazione.	0,5		Discrezionale/Qualitativo
<b>7) Erogazione del servizio (capitolo 7)</b>			<b>10</b>	
Sub elemento 1	Caratteristiche e funzionalità del sistema informativo proposto per la gestione dei servizi oggetto della concessione e per fornire al Concessionario la garanzia di trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti	2,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Migliorie rispetto alle prestazioni minime di erogazione del servizio descritte nel progetto di gestione – servizi connessi all'amministrazione. (impianti termici)	3		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 3	Migliorie rispetto alle prestazioni minime di erogazione del servizio descritte nel progetto di gestione e negli elaborati progettuali. (ad esempio: ore e funzionamento degli impianti, delle frequenze e della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva, servizio di pronto intervento, tempistiche di riparazione, ecc).(Impianti termici)	3		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 4	Gestione segnalazione disservizi. Il punteggio viene attribuito all'offerente	0,5		Tabellare-si/no

	che rende disponibile all'ente un servizio per la segnalazione dei disservizi. (impianti termici)			
Sub elemento 5	Presentazione semestrale del rapporto di servizio riscaldamento/raffrescamento (impianti termici)	0,5		Tabellare-si/no
Sub elemento 6	Modalità per misurazioni e controlli.(impianti termici ed edifici)	0,5		Discrezionale/Qualitativo
<b>8) Opere e Servizi migliorativi a costo zero (capitolo 8)</b>			<b>3</b>	
Sub elemento 1	servizi di cui alla lettera a):Valutazione dei contenuti del computo metrico non estimativo	1,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	servizio di cui alla lettera b): portata della estensione coperture assicurative integrative (es. atti vandalici, eventi atmosferici);	1,5		Discrezionale/Qualitativo
<b>9) Sostenibilità ambientale (capitolo 9)</b>			<b>5,5</b>	
Sub elemento 1	Verrà valutata la sostenibilità ambientale del progetto (considerando tra l'altro il ciclo di vita dei prodotti e dei materiali utilizzati, gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, ecc), modalità di rendicontazione della percentuale di fornitura energetica certificata prodotta da fonti rinnovabili.	1,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Impegno dell'offerente a realizzare annualmente il bilancio materico sull'effettivo utilizzo di energia da fonti rinnovabili. (impianti termici)	4		Tabellare-si/no
<b>10) Cronoprogramma (capitolo 10)</b>			<b>2,5</b>	
Sub elemento 1	Il rispetto delle priorità di realizzazione degli interventi definite dall'Amministrazione, senza che le stesse possano inficiare in termini negativi sulle qualità temporali e prestazionali. A tal fine l'Amministrazione definisce come prioritario realizzare gli isolamenti sulla copertura (piana/sottotetto), isolamento a cappotto, sostituzione infissi, interventi sugli impianti	1		Discrezionale/Qualitativo
Sub elemento 2	Cronoprogramma delle lavorazioni : sarà premiato con il punteggio massimo il concorrente che indicherà, in termini percentuali, il più alto valore dei lavori che si impegna ad eseguire nei primi 6 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.	1,5		Quantitativo
<b>TOTALE</b>			<b>70</b>	

## 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

1. **Elementi di valutazione di natura qualitativa**, che ai sensi dell'art. 95 comma 6 lett. a, b, c ,d, e, f, g identifichino aspetti tecnici, ambientali e sociali.

Sono elementi di natura qualitativa tutti gli elementi di cui alla precedente tabella, **fatta eccezione** per gli elementi: 7 sub.4, 7 sub.5, 9 sub.2 e 10 sub. 2.

Il metodo aggregativo-compensatore consiste nella valutazione delle offerte attribuendo un punteggio discrezionale da parte di ciascun componente della Commissione.

Ciascun componente della Commissione attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, per ogni criterio, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, utilizzando la seguente tabella:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
IRRILEVANTE	nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative	0,0
INSUFFICIENTE	nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti	0,2
SUFFICIENTE	nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti	0,4
BUONO	nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti	0,6
OTTIMO	nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti	0,8
ECCELLENTE	nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni	1,0

	prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti	
--	--	--

Per l'assegnazione dei punteggi, la Commissione procederà alla c.d. “**RIPARAMETRAZIONE**”, come di seguito riportato.

Nel dettaglio, le operazioni da eseguirsi per ciascuno criterio sono le seguenti:

- ciascun Commissario attribuisce il coefficiente a ciascun concorrente, assegnando motivatamente uno dei valori della tabella sopra riportata;
- successivamente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari;
- al coefficiente più elevato ( $C_{i,max}$ ) ottenuto dalla media di cui al punto precedente, viene attribuito il valore 1 (uno),  $V(k)_{i,max} = 1$ ;
- gli altri coefficienti  $C_i$  vengono riparametrati, con la formula  $V(k)_i = C_i/C_{i,max}$ , ottenendo quindi i valori  $V(k)_i$ .

I coefficienti riparametrati vengono quindi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-elemento.

Con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso o per difetto, in funzione della terza cifra decimale.

## 2. Elementi di valutazione di natura tabellare-si/no (7 sub.4, 7 sub.5, 9 sub. 2) e quantitativa (10 sub.2)

2.a Per gli elementi 7 sub.4, 7 sub.5, 9 sub. 2 verrà assegnato il punteggio tabellare previsto automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza dell'elemento richiesto nell'offerta.

2.b Per l'elemento 10 sub.2 la determinazione del coefficiente sarà ottenuta mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$R_a$  = valore offerto dal concorrente a;

$R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente;

I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il peso del corrispondente sub-elemento.

Ai punteggi così calcolati non è applicata alcuna riparametrazione.

Con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, con arrotondamento per eccesso o per difetto, in funzione della terza cifra decimale (per eccesso qualora la terza

cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

### **18.3 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula del metodo aggregativo-compensatore.

Il metodo aggregativo-compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, moltiplicati per il peso relativo del criterio.

$$P_n = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

$P_n$  = punteggio dell'offerta  $i$ -esima;

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito ( $i$ );

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta ( $a$ ) rispetto al requisito ( $i$ ) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

### **18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**

Il punteggio dell'offerta economica sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi oggetto di valutazione.

#### **a) Elementi di valutazione – Punteggio massimo**

1) **Ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara** per lo svolgimento del servizio di energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti nel territorio del comune di San Donà di Piave:

$P(\text{servizio})_n$  = Massimo punti 20;

2) **Unica percentuale di ribasso sul seguente prezzo:**

prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI); aggiornati all'edizione in vigore, relativi all'esecuzione degli interventi previsti e non dai documenti a base di gara:

$P(\text{listino})_n$  = Massimo punti 6;

3) **Percentuale di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti** (minimo 20%, massimo 45%):

$P(\text{condivisione})_n$  = Massimo punti 4;

**b) Attribuzione punteggio**

1) Il punteggio relativo al **ribasso percentuale sul canone annuo** posto a base di gara per lo svolgimento del servizio di energia degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti nel territorio del comune di San Donà di Piave (max punti 20) sarà attribuito applicando una delle seguenti formule:

$$P(\text{servizio e opere})_n = V(a)$$

per  $Ra \leq R_{\text{soglia}}$ :  $V(a) = 20 * X * Ra / R_{\text{soglia}}$

per  $Ra > R_{\text{soglia}}$ :  $V(a) = 20 * [X + (1,00 - X)] * [(Ra - R_{\text{soglia}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}})]$

dove:

$Ra$  = sconto offerto dal concorrente "a" sul corrispettivo annuo;

$R_{\text{max}}$  = miglior sconto tra quelli offerti tra tutti i concorrenti;

$R_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori degli sconti offerti da tutti i concorrenti

$X = 0,8$

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte recanti percentuali in aumento rispetto al corrispettivo annuo a base di gara.

2) Il punteggio relativo all'**unica percentuale di sconto sul seguente prezzo**:

Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), aggiornati all'edizione in vigore, relativi all'esecuzione degli interventi previsti e non dai documenti a base di gara (max punti 6), sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P(\text{listino})_n = 6 * (Si / S_{\text{max}})$$

dove:

$P(\text{listino})_n$  = punteggio assegnato al Concorrente i-esimo;

$Si$  = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo;

$S_{\text{max}}$  = il maggior ribasso percentuale offerto tra tutti i Concorrenti;

6 = punteggio massimo assegnabile al maggior ribasso offerto.

3) Il punteggio relativo alla **percentuale di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti** (max punti 4), sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P(\text{condivisione})_n = 4 * (Si / S_{\text{max}})$$

dove:

$P(\text{condivisione})_n$  = punteggio assegnato al Concorrente i-esimo;

$Si$  = rialzo percentuale offerto dal Concorrente i-esimo;

$S_{\text{max}}$  = la maggior percentuale offerta (massimo 45%) tra tutti i Concorrenti;

4 = punteggio massimo assegnabile al maggior rialzo offerto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti percentuali di condivisione non comprese tra 20% e 45%.

## **PUNTEGGIO TOTALE FINALE**

Il punteggio totale finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio ottenuto per l'offerta economica. Sulla base del punteggio totale finale sarà formulata la graduatoria.

N.B. 1:

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque.

N.B. 2:

Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma PRO-Q e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante; al riguardo, si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica PRO-Q e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma PRO-Q.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA TELEMATICA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma PRO-Q al momento della ricezione dell'offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio e-mail di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **08/07/2021** alle **ore 09.00** presso la sede della Città metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre (VE). E' possibile per gli operatori economici registrati alla piattaforma PRO-Q e partecipanti alla gara, prendere visione dello svolgimento delle operazioni di gara direttamente dalla piattaforma stessa, accedendo alla pagina "Sedute pubbliche" disponibile nel pannello gara fornitore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno un giorno prima della data fissata, sul sito informatico [www.cittametropolitana.ve.it](http://www.cittametropolitana.ve.it) al link "Bandi SUA", nelle

comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara, e nella piattaforma PRO-Q in “*Comunicazioni dell’Amministrazione*” della procedura di gara. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e modalità sopra specificate.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la regolarità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che costituisce il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.76 comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell’art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77 comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” e sulla piattaforma telematica PRO-Q, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice.



## **21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, si insedierà la Commissione per il proseguimento delle operazioni di gara.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e il PEF e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, se necessario, in relazione ad eventuali calcoli complessi da effettuarsi, secondo i criteri e le modalità descritte.

La Commissione effettuerà poi in seduta riservata, congiuntamente al RUP, la verifica della congruità e della coerenza del piano economico finanziario del primo classificato e a discrezione anche di ogni altro soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di richiedere ai concorrenti di presentare giustificazioni, chiarimenti e quant'altro dovesse essere ritenuto necessario al fine di operare le suddette verifiche.

In caso di piano economico – finanziario non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara, che procederà sempre ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle Documentazione Amministrativa e Offerta Tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Il piano economico finanziario è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, nei confronti dell'offerente al quale la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione; prima dell'aggiudicazione, la Stazione Unica Appaltante, richiederà al medesimo concorrente di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

La SUA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice l'Amministrazione comunale si riserva di poter chiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie e le polizze previste all'articolo 10.3 del presente disciplinare.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del comune di San Donà di Piave.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92 commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il comune procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non proceda alla sottoscrizione dello stesso secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'amministrazione senza alcuna valida giustificazione, il comune di San Donà di Piave lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria ed aggiudicherà il contratto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il comune interessato interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 3.500,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, il cui importo presunto è pari ad euro 1.000,00.

**Le spese di cui sopra dovranno essere considerate nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara.** Tutte le somme citate sono da corrispondere aggiungendo l’IVA di legge, ove dovuta.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall’operatore economico all’Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall’Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”.

**IL DIRIGENTE**

dott. Stefano Pozzer

*(documento firmato digitalmente)*